



COMUNE DI SANT'ALFIO

PROVINCIA DI CATANIA

Via Vitt. Emanuele, 4
95010 Sant'Alfio

Tel. 095.968017
Fax 095.7824149

Cod. Fisc./Part. IVA: 00230090870
www.comune.sant-alfio.ct.it

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Deliberazione N. 33 del 20/06/2017

OGGETTO: Approvazione Piano triennale del fabbisogno di personale 2017/2019. - Piano annuale delle assunzioni anno 2017.

L'anno duemiladiciassette il giorno venti del mese di giugno alle ore 12,45 e segg., nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

			P	A
1	Nicotra Giuseppe Maria	Sindaco	51	
2	Tornabene Salvatore R.A.	Vice Sindaco		51
3	Nicolosi Alfio	Assessore	51	
4	Leonardi Laura	Assessore	51	
5			3	1

Non sono intervenuti: TORNABENE SALVATORE R. A. - VICE SINDACO

Presiede il Sindaco Nicotra Giuseppe Maria

Assiste il Segretario Comunale del Comune Dr.ssa Marta Emilia Dierna

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

VISTI i pareri favorevolmente espressi ai sensi della Legge Reg.le n° 30 del 23/12/2000 art. 12;

FATTA ogni altra opportuna considerazione in merito;


A votazione unanime e favorevole palese;

DELIBERA

APPROVARE l'allegata proposta di deliberazione che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

SUCCESSIVAMENTE

la Giunta Municipale ad unanime votazione favorevole e palese, dichiara l'atto immediatamente esecutivo.



COMUNE DI SANT'ALFIO

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

Via Vitt. Emanuele, 4
95010 Sant'Alfio
www.comunesantalfio.gov.it
Email: ul.protocollosantalfio@virgilio.it; protocollosantalfio@pec.it

Tel. 095.968017
Fax 095.7824149

Cod. Fisc./Part. IVA: 00230090870

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Approvazione Piano triennale del fabbisogno di personale 2017/2019-Piano annuale delle assunzioni anno 2017.

PREMESSO CHE il comma 1 dell'art. 39 della legge n° 449 del 27/12/97 dispone che " *al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle Amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale....* ";

CHE il programma triennale di fabbisogno di personale assume a riferimento essenziale la dotazione organica rideterminata ed è, quindi, propedeutico ai successivi adempimenti da porre in atto per la copertura dei posti vacanti nella pianta organica del Comune;

PRESO ATTO CHE:

- a norma dell'art. 1, comma 102, L. 30.12.2004 n. 311, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;
- ai sensi dell'art. 19, comma 8, della L. 28/12/2011 n. 448 (L. Finanziaria per l'anno 2002), a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della legge 527 dicembre 1997 n. 449 e smi;
- secondo l'art. 3 comma 120 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di

personale, come disciplinati dall'art. 3 del D.L. n. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del medesimo decreto, deve essere certificato dal Revisore dei Conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del Bilancio annuale dell'ente;

RICHIAMATO altresì l'art. 6 del D.Lgs. 165/2001, che disciplina la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche, in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale, da effettuarsi periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonché ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni;

RILEVATO che l'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell'art. 16 della L. n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012), introduce dall'1/1/2012 l'obbligo di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;

DATO ATTO che il Comune di Sant'Alfio è sottoposto alle regole del patto di stabilità dal 01/01/2013;

VISTA la vigente normativa in materia di spese per il personale per gli Enti sottoposti alle regole del patto di stabilità interno;

VISTO CHE:

- con deliberazione di Giunta Comunale n° 84 del 24.10.2016, esecutiva, è stata approvata la nuova dotazione organica;
- gli articoli n° 89 e 91 del D.lgs n° 267/2000 in merito alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, ed in particolare quest'ultimo articolo nella parte in cui stabilisce che gli organi di vertice delle Amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno del personale, quale atto di programmazione dinamica, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale e che " *gli Enti locali che programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa del personale*";
- Con Deliberazione di Giunta comunale n° 117 del 29/12/2016 è stata confermata la prosecuzione dei contratti di diritto privato in essere, stipulati ai sensi degli artt. 11 e 12 della L.R. 85/95 e s.m.i. e dell'art. 4 della L.R. 16/2006;

- È stata disposta nei limiti di quanto determinato dall'Assessorato della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro la prosecuzione delle attività socialmente utili dei lavoratori destinatari del regime transitorio di cui all'art. 4, commi 1 e 2, L.R.26.11.2000 n. 24 e s.m.i. ex progetto n. 8848/97 Verde Pubblico e n. 8844/97 Servizi alla persona;
- Con deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 28/07/2016 è stato stabilito di dare avvio alle procedure di stabilizzazione secondo quanto previsto dalla L.R. n. 3/2016;

VISTA la L.R. n. 2 del 13/01/2015 che all'art. 4 prevede *"1) In coerenza con la vigente normativa statale di riferimento, con decorrenza dall'11 gennaio 2015, gli enti utilizzatori dei soggetti titolari dei contratti di lavoro subordinato di cui all'art. 30, comma 4, della legge regionale 28 gennaio 2014 n. 5 e s.m.i., in scadenza al 31/12/2014, sono autorizzati a prorogarli fino al 31 dicembre 2015, alle medesime condizioni e deroghe previste dal comma 9bis dell'art. 4 D.L. 31 agosto 2013 n. 101 convertito con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125 e s.m.i.. 2) Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle ipotesi di cui all'art. 259, comma 6, del D.lgs. 2000 n. 267 e s.m.i."*

PRESO ATTO del dettato normativo di cui all'art 30 della legge regionale di stabilità, n. 5 del 28 Gennaio 2014, che disciplina i processi per la stabilizzazione del personale precario delle pubbliche amministrazioni ,introducendo, a tal fine un regime speciale transitorio per il reclutamento da concludersi entro il 31 Dicembre 2016, ad oggi rinviabile in virtù della legge n. 190 del 23/12/2014 (legge di stabilità 2015);

VISTO l'art. 3 del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, nella L. n. 114/2014 che riscrive l'intera disciplina come segue:

- per gli anni 2014 e 2015 gli enti soggetti al patto di stabilità possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente (comma 5, primo periodo);
- A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, nonché la possibilità di utilizzare a tal fine anche i residui ancora disponibili delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente;
- per gli anni 2016 e 2017 questa facoltà assunzionale viene fissata nel limite dell'80%; per poi passare al 100% a decorrere dal 2018 (comma 5, terzo periodo);
- a decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno di personale e di quella finanziaria e contabile (comma 5, quinto periodo);

- fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, gli Enti, nei quali l'incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente è pari o inferiore al 25%, possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, nel limite dell'80% della spesa relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente e nel limite del 100% a decorrere dal 2015 (comma 5-quater);
- i nuovi limiti non si applicano alle assunzioni di personale appartenenti alle categorie protette ai fini della copertura della quota d'obbligo (comma 6).

RICHIAMATO l'art. 1, comma 424, della Legge n. 190 del 23/12/2014 (legge di stabilità 2015), entrata in vigore il 1° gennaio 2015, il quale prevede che gli enti locali destinano i budget assunzionali degli anni 2015 e 2016, riferiti alle cessazioni 2014 e 2015, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità in esubero coinvolte nei processi di mobilità delle Province e delle Città Metropolitane;

CONSIDERATO che in questo Comune non è vigente alcuna graduatoria nella quale sono presenti vincitori di concorso pubblico da immettere prioritariamente nei ruoli ai sensi della predetta disciplina;

PRESO ATTO che la Città Metropolitana di Catania con deliberazione num. 18 del 22/04/2016, ad integrazione delle deliberazioni num. 1/2015, num. 38/2015, num. 81/2015 e num.115/2015, ha dichiarato eccedenze di personale per ragion di ordine finanziario e non anche di ordine funzionale;

RICHIAMATA la normativa vigente in materia di assunzioni nel triennio 2017-2019 ed in particolare:

- art. 1, comma 219, della L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), il quale ha previsto, fino all'adozione dei decreti legislativi attuativi della L. n. 124/2015 (Legge delega in materia di riorganizzazione delle Pubbliche Amministrazioni), nonché dell'attuazione dei commi 422, 423, 424 e 425 dell'art. 1 della L. n. 190/2014 e s.m.i. (conclusione delle procedure di riassorbimento del personale in esubero degli enti di area vasta), che i posti di qualifica dirigenziale vacanti al 15/10/2015 siano resi indisponibili e, pertanto, non possano essere in alcun modo coperti, fatti salvi i contratti a tempo determinato in corso;
- art. 1, comma 221, della L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), il quale prevede che le regioni e gli enti locali debbano provvedere alla ricognizione delle proprie dotazioni organiche dirigenziali secondo i rispettivi ordinamenti, nonché al riordino delle competenze degli uffici dirigenziali, eliminando eventuali duplicazioni;

- art. 1, comma 228, della L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), il quale prevede che le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014, e s.m.i., ovvero le Regioni e gli Enti Locali che erano soggetti al patto di stabilità nel 2015, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25% di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente; al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, si applicano le percentuali stabilite dall'art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 114/2014. Infine, la possibilità di ampliare le facoltà assunzionali nel caso in cui il rapporto spesa personale/spesa corrente sia inferiore al 25% (comma 5-quater, art. 3, D.L. n. 90/2014) è disapplicata con riferimento agli anni 2017 e 2018;
- art. 1, comma 234, della L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), il quale prevede che, in linea generale, le ordinarie facoltà di assunzione previste dalla normativa vigente verranno ripristinate nel momento in cui nel corrispondente ambito regionale sia stato ricollocato tutto il personale interessato alla relativa mobilità; il completamento della predetta ricollocazione nel relativo ambito regionale sarà reso noto, per le amministrazioni interessate, mediante comunicazione pubblicata nel portale «Mobilita.gov», a conclusione di ciascuna fase del processo disciplinato dal D.P.C.M. del 14/09/2015;
- art. 16, comma 1-bis, del D.L. 113/2016, convertito, con modificazioni, nella L. n. 160/2016, il quale ha previsto, a favore dei Comuni con popolazione da 1.001 a 10.000 abitanti, l'innalzamento delle ordinarie facoltà assunzionali per il personale non dirigente dal 25% al 75% della spesa dei cessati nell'anno precedente, valevoli per gli anni 2017-2018, a condizione che il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000; anche in questo caso, la possibilità di ampliare le facoltà assunzionali nel caso in cui il rapporto spesa personale/spesa corrente sia inferiore al 25% (comma 5-quater, art. 3, D.L. n. 90/2014) è disapplicata con riferimento agli anni 2017 e 2018;
- art. 17 del D.L. n. 113/2016, convertito, con modificazioni, nella L. n. 160/2016, il quale ha introdotto una disciplina particolare e derogatoria per le assunzioni a tempo indeterminato del personale educativo e scolastico (nuovi commi 228-bis, 228-ter, 228-quater e 228-quinques,

art. 1, L. n. 208/2015), al fine di garantire la continuità e assicurare la qualità del servizio educativo nelle scuole dell'infanzia e negli asili nido degli enti locali;

- art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 114/2014, il quale prevede che per l'anno 2019 sarà possibile effettuare nuove assunzioni a tempo indeterminato utilizzando il 100% della spesa dei cessati nell'anno precedente.

CONSIDERATO che restano confermati i seguenti principi:

- il limite % va calcolato in riferimento alla spesa e non al numero delle cessazioni dell'anno precedente, in riferimento comunque a rapporti di lavoro a tempo indeterminato;
- per quanto riguarda le cessazioni in corso d'anno, la % deve essere calcolata sulla spesa del dipendente cessato con riferimento all'intero anno e non solamente sulla spesa effettivamente sostenuta (cfr. delib. n. 1041/2010 della Corte dei Conti della Lombardia);
- qualora per ciascun ente le assunzioni effettuabili in riferimento alle cessazioni intervenute nell'anno precedente, riferite a ciascun anno, siano inferiori all'unità, le quote non utilizzate possono essere cumulate con quelle derivanti dalle cessazioni relative agli anni successivi, fino al raggiungimento dell'unità (art. 9, comma 11, D.L. 78/2010, oltre a consolidata giurisprudenza della Corte dei Conti). Sul tema è recentemente intervenuta la Corte dei Conti del Veneto con la deliberazione n. 401/2014 ritenendo che sia tutt'ora consentito riportare nell'anno in corso eventuali margini di spesa originati da cessazioni di personale, non utilizzati in anni precedenti, purché vengano rispettate le norme in materia di organici e di spesa di personale. Tale possibilità si può applicare dalle cessazioni intervenute dall'anno 2010 (delibera n. 21/2013 Corte dei Conti Liguria), nel rispetto della successione nel tempo delle facoltà assunzionali (delibera Corte dei Conti del Veneto n.534/2012): il 20% della spesa relativa alle cessazioni avvenute nell'anno 2010, per l'anno 2011, ed il 40% della spesa delle cessazioni avvenute, rispettivamente, nel 2011 e nel 2012, per gli anni 2012 e il 2013.

RICHIAMATO l'art. 3, comma 5, quarto periodo, del D. L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, nella L. n. 114/2014, il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2014, è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente ;

RICHIAMATE le delibere n. 26 e 28/2015 della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie che consentono agli enti locali di effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato non vincolate dalla disposizione del comma 424 utilizzando la capacità assunzionale del 2014 derivante dai “resti” delle facoltà assunzionali relativi al triennio 2011- 2013, sempre nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, mentre, con riguardo al budget di spesa del biennio 2015-2016, la capacità assunzionale è soggetta ai vincoli posti dall’articolo 1, comma 424 della legge 190/2014 finalizzati a garantire il riassorbimento del personale provinciale;

RILEVATO che l’Ente può beneficiare anche dell’utilizzo dei residui delle proprie facoltà assunzionali relative agli anni 2014-2016 pari ad € 138.341,06;

RITENUTO altresì di prevedere anche eventuali assunzioni per esigenze straordinarie e temporanee degli uffici, queste ultime nel rispetto della normativa vigente in tema di lavoro flessibile (in primis, dell’art. 9, comma 28, D.L. n. 78/2010, nonché dell’art. 36 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.) e di contenimento della spesa del personale;

RICHIAMATO l’art. 1, commi 557 e seguenti, della L. 27/12/2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) e successive modifiche ed integrazioni, il quale disciplina il vincolo in materia di contenimento della spesa di personale per gli Enti soggetti al patto di stabilità nel 2015 (ora soggetti al “pareggio di bilancio”, come previsto dalla Legge di Stabilità 2016);

VERIFICATI inoltre i presupposti necessari per poter procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale e che, in particolare, l’Ente:

- rispetta il succitato vincolo del contenimento della spesa di personale, rispetto alla media del triennio 2011-2013;
- ha rispettato il Patto di Stabilità nell’anno 2015 ed ha inviato nei termini prescritti la relativa certificazione (art. 1, comma 707, 2° periodo, della L. n. 208/2015, art. 76, comma 4, D.L. 112/2008, delibera Corte dei Conti Sardegna n. 70/2015, delibera Corte dei Conti Puglia n. 111/2016);
- ha approvato il Piano triennale di azioni positive in tema di pari opportunità (art. 48, comma 1, D.Lgs. n. 198/2006);

RIBADITO il concetto che la dotazione organica ed il suo sviluppo triennale deve essere previsto nella sua concezione di massima dinamicità e pertanto modificabile ogni qual volta lo richiedano

norme di legge, nuove metodologie organizzative, nuove esigenze della popolazione, ecc., sempre nel rispetto dei vincoli imposti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni e spesa di personale;

RILEVATO:

- che rientra nei programmi prioritari dell'Amministrazione la stabilizzazione a tempo indeterminato del personale in servizio con contratto a tempo determinato, il cui apporto risulta determinante per il buon andamento della macchina amministrativa, oltre che l'adeguato svolgimento di taluni servizi anche al fine di favorire una maggiore e più ampia valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con contratto a tempo determinato;
- che le speciali procedure di stabilizzazione sono volte alla salvaguardia dei livelli occupazionali esclusivamente mediante trasformazione dei contratti di lavoro in essere da tempo determinato a tempo indeterminato nel presupposto che tali trasformazioni non costituiscono aggravii dei saldi di finanza pubblica e di costo del personale;
- che tale scelta appare di tutta evidenza funzionale alle stesse esigenze di buon andamento della pubblica amministrazione e che, nella fattispecie dei cc.dd."precari" ricorrono peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificare il ricorso alle procedure di stabilizzazione;
- che la partecipazione dei lavoratori a tempo determinato alla procedure per la stabilizzazione del rapporto è finalizzata all'assunzione a tempo indeterminato sulla base di una procedura di selezione che non ha natura di procedura concorsuale, collocando eventuali controversie inerenti a tali procedure nell'area del "diritto all'assunzione" con consequenziale competenza del giudice ordinario;
- che l'eventuale riconoscimento in sede giudiziale di un diritto all'assunzione e/o al risarcimento del danno e/o di indennizzo nell'ambito delle procedure di stabilizzazione per il personale "precario" delle PP. AA. comporterebbe un danno economico grave e irreparabile;
- che il D.L.101/2013 convertito con legge n.125 del 30/10/2013 all'art. 4 prevede che gli enti territoriali, sulla base delle possibilità assunzionali, possono assumere a tempo indeterminato le qualifiche dei cd. "precari" attingendo da un elenco regionale;
- che la Regione Siciliana ha recepito il suddetto decreto con L.R.5/2014 e ss. mm.ii.;
- che il periodo della programmazione del fabbisogno è ampliato, per effetto del D.L. 101/2013, dal triennio 2013/2015 al periodo 2013/2016;

RICHIAMATA la Circolare n. 5/2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica – che detta indirizzi applicativi della su citata L. n. 125/2013;

VISTO il D.L.101 del 31.08.2013, ed in particolare l'art. 4, comma 8, che, in combinato disposto con la L.R. 28.01.2014, n. 5 e s.m.i. favorisce i processi di stabilizzazione del personale precario, mediante la predisposizione di apposito elenco regionale di coloro i quali hanno i requisiti finalizzati a tale processo;

VISTA la Circolare Regionale prot. n° 5500/USI/2014 del 03.02.2014 che specifica, che ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato in relazione alle qualifiche per le quali si ricorre alla procedura ex art. 16 L. n° 56/87 che, nella Regione Siciliana, si applica con le modalità ed i criteri di cui all'art. 49 della L.R. n° 15/2004, trattandosi di procedura ordinaria, viene sussunta dall'art. 36, c. 5/bis, del D.Lgs. 165/2001 e, conseguentemente, non soggiace al limite del 50% della complessiva dotazione finanziaria.

DATO ATTO che si è provveduto ad inviare previa informazione alle O.O. S.S. con Prot. num. 3933 dell'1.06.2016 e visti i verbali delle sedute del 9.06.2016 e del 20.06.2016 ove si definisce una dichiarazione congiunta in merito alla procedura di cui all'oggetto;

ATTESO che ad oggi la Regione Siciliana non si è determinata in merito alle direttive attuative da adottare con riguardo ai lavoratori a tempo determinato in servizio presso gli enti territoriali;

PRESO ATTO dell'elenco regionale di cui all'art. 30 L.R. 5/2014 e s.m.i. e del contributo erogato dalla Regione Siciliana;

PRESO ATTO che:

- nell'anno 2016 si è realizzata n. 1 cessazione per un risparmio di euro 34.255,56;
- nell'anno 2017 si realizzerà n. 1 cessazione per un risparmio di euro 29.455,75;
- nell'anno 2018 si realizzeranno n. 3 cessazioni per un risparmio di euro 94.088,33;

CONSIDERATO che

- con deliberazione G.M. num. 23 del 23.03.2017 è stata effettuata la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1, art. 16, della L. n. 183/2011 (art. 33, comma 2, del D.Lgs. 165/2001);
- con deliberazione G.M. num. 31 del 13.04.2017 è stato approvato il Piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità (art. 48, comma 1, del D.Lgs. 198/2006);
- sono state rispettate le norme sul contenimento della spesa del personale (art. 1, comma 557 –enti soggetti al patto – comma 562 – enti non soggetti al patto, della L. n. 296/2006) secondo il piano approvato con deliberazione G.M. num. 50 del 22.06.2016;
- è stato rispettato il patto di stabilità interno nell'anno precedente (art. 76, comma 4, D.L. 112/2008).

DATO ATTO che la dotazione organica dell'Ente rispetta le norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla legge 12/03/1999 num. 68;

VISTO l'art. 27 della legge regionale num. 3 del 17.03.2016 pubblicata sulla GURS in data 18.03.2016 che al comma 2 dispone " entro il 30 giugno 2016 ciascun ente territoriale approva il piano programmatico triennale delle assunzioni di cui all'art. 30, comma 1, L.R. 5/2014, effettuabili in ciascuno degli anni 2016,2017 e 2018, tenuto conto degli spazi assunzionali disponibili in ciascuna annualità. Il piano triennale è trasmesso entro i successivi quindici giorni all'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica."

CONSIDERATO che il comma 3, dell'art. 27, prevede che "gli enti che in presenza di risorse assunzionali e di posti disponibili in pianta organica non concludono entro il 31 dicembre 2016 il processo di stabilizzazione ai sensi dell'art. 4 d.L. 101/2013, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013 num. 125, con l'utilizzo integrale delle risorse assunzionali disponibili, sono esclusi dal riparto del fondo di cui al comma 7 dell'art. 30 della L.R. n. 5/2014, per il cinquanta per cento del contributo spettante per i soggetti non stabilizzati nonostante gli spazi assunzionali per il 2016. Dal 2017, la decurtazione è effettuata per il cento per cento della risorsa assunzionale non utilizzata."

RITENUTO che il mancato utilizzo delle risorse assunzionali così come disposto dalla suddetta L..R. può comportare un danno grave e certo all'ente in termini di perdita di contributi regionali o mancata utilizzazione del personale a contratto determinato il cui apporto risulta determinante per il buon andamento della macchina amministrativa;

RITENUTO ricorrere il rilevante interesse pubblico alla garanzia dei servizi essenziali dell'ente mediante l'utilizzo del personale in servizio e la necessità di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e lavorativa senza soluzione di continuità;

PRESO ATTO della sentenza num. 162/2016 resa dal Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana con la quale si afferma "*E' pertanto evidente che il Legislatore statale ha (correttamente) inteso rispettare - com'era ovvio che fosse - le prerogative (in materia di potestà legislativa) delle Regioni a statuto speciale, e che il divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nelle more dell'attuazione delle disposizioni di razionalizzazione delle Province (di cui al più volte citato art. 16, comma 9, del DL n.95 del 2012), costituiva - esclusivamente - una misura prudenziale in attesa dell'esercizio della potestà legislativa da parte delle predette Regioni; e non già una inderogabile misura "a regime" a presidio del rispetto della legislazione statale in materia di finanza pubblica.*

In altre parole - e come correttamente affermato dal Giudice di primo grado e dalla Difesa degli appellati - il divieto in questione non aveva lo scopo di garantire il rispetto della normativa finanziaria statale (non era dettato, cioè, da ragioni di carattere strettamente finanziario), ma era stato concepito in funzione del processo di riordino e ridimensionamento degli Enti locali; e dunque al fine di evitare che potesse realizzarsi una eventuale implementazione dei ruoli del personale in carico presso le Amministrazioni provinciali poco prima della loro (eventuale) soppressione. Ma ciò, evidentemente, lasciando impregiudicata la discrezionalità delle Regioni a statuto speciale in merito alle scelte di fondo sulle modalità dell'operazione di risanamento e di concreta attuazione della riforma.

Ne consegue che il divieto non trova immediata applicazione nell'ambito della "procedura di stabilizzazione" per cui è causa, condotta dal Legislatore regionale siciliano nell'esercizio della potestà legislativa esclusiva che le compete in materia di ordinamento degli Enti locali.

D'altro canto non appare revocabile in dubbio che la nozione di "stabilizzazione del personale precario" (in carico presso gli Enti locali) costituisce una fattispecie diversa e comunque non del tutto omologabile o sovrapponibile al concetto di "assunzione" di nuovo personale. La c.d. "stabilizzazione" mira, infatti, ad ottenere l'assorbimento (fino ad eventuale esaurimento) del personale precario già in carico presso l'Amministrazione, nella misura in cui ciò soddisfi le esigenze organizzative della stessa e realizzi per essa un'utilità.

Sicchè è evidente che il divieto di nuove assunzioni di cui al più volte citato art. 16, comma 9, del DL n.95 del 2012 non investe anche i processi di stabilizzazione introdotti dalle Regioni a statuto speciale nell'esercizio della loro potestà legislativa esclusiva; e, a maggior ragione, se tali processi vengano inseriti in una più vasta manovra di risanamento e di ridimensionamento dell'organizzazione degli enti locali. ... è evidente che la determinazione del Legislatore Regionale siciliano di procedere - nei limiti delle esigenze organizzative via via individuate e delle previsioni di bilancio - ad operazioni di stabilizzazione, non appare censurabile; né in contrasto con norme di legge legittimamente introduttive di divieti alle quali il predetto legislatore sia assoggettato o assoggettabile."

VISTA la Legge Regionale 27 del 29.12.2016, pubblicata sulla GURS del 31.12.2016, anno 70°, numero 58, parte prima, che dispone all'art. 3:

"1. Al fine di realizzare il graduale superamento dell'utilizzo di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, nei limiti del proprio fabbisogno e delle disponibilità di

organico, fermo restando il rispetto degli obiettivi del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali e le norme di contenimento della spesa di personale, i comuni possono adottare le procedure previste dall'articolo 4, commi 6 e 8, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, con priorità per le procedure di cui al comma 6, negli anni 2017 e 2018, aggiungendo, al limite finanziario fissato dall'articolo 35, comma 3 bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le risorse previste dall'articolo 9, comma 28, ottavo periodo, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modifiche ed integrazioni, in misura non superiore al loro ammontare medio relativo al triennio anteriore al 2016, a condizione che siano in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale e che prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione del valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28, in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le assunzioni secondo le procedure di cui al presente comma sono regolate con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche parziale, che, per singola unità lavorativa, in termini di costo complessivo annuo e di giornate lavorative nonché per gli aspetti connessi all'inquadramento giuridico ed economico, è uguale a quello relativo al contratto a tempo determinato in essere al 31 dicembre 2015.

2. Esclusivamente per le finalità e nel rispetto dei vincoli e dei termini di cui al comma 1, il valore medio del triennio anteriore al 2016 delle risorse di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010, per gli enti territoriali compresi nel territorio della Regione, può essere integrato a valere sulle risorse finanziarie aggiuntive, appositamente individuate con legge regionale, che assicurano la compatibilità dell'intervento con il raggiungimento degli obiettivi regionali di finanza pubblica. A tal fine gli enti territoriali calcolano il complesso delle spese per il personale, ai fini del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al netto dell'eventuale cofinanziamento erogato dalla Regione.

3. Fino al termine del processo di superamento dell'utilizzo di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato secondo le modalità di cui al presente articolo, è fatto divieto alle amministrazioni interessate di instaurare rapporti di lavoro flessibile di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010 e successive modifiche ed integrazioni, fatte salve le disposizioni vigenti relative ai rapporti di lavoro a tempo determinato a supporto degli organi di indirizzo politico, a quelli connessi alla gestione di fondi comunitari e per le aziende del Servizio Sanitario Regionale. In deroga alle disposizioni di cui al

presente comma, qualora tra il personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di cui al presente articolo non siano presenti figure professionali necessarie all'espletamento delle funzioni e dei servizi istituzionali, gli enti locali possono instaurare rapporti di lavoro flessibile, senza alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio della Regione.

4. Per le finalità previste dall'articolo 30 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 è autorizzata per gli anni 2017 e 2018 la proroga delle graduatorie adottate in applicazione dell'articolo 4, comma 6, del decreto legge n. 101/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125/2013, e in applicazione dell'articolo 1, comma 558, della legge n. 296/2006, e all'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Sono altresì prorogate le graduatorie adottate in relazione ai processi di stabilizzazione di cui all'articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 24. Dall'elenco di cui all'articolo 30, comma 1, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, possono attingere anche le Aziende del Servizio Sanitario Regionale per le finalità di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 marzo 2015 per le assunzioni a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, dei lavoratori socialmente utili o del personale di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 e dei lavoratori di pubblica utilità di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280 relativamente alle qualifiche per le quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo.

6. Per le assunzioni di soggetti inseriti nell'elenco di cui all'articolo 30, comma 1, della legge regionale n. 5/2014, titolari di contratto a tempo determinato, effettuate dai soggetti di cui al comma 10, lettere a) e d), con le procedure richiamate dal presente articolo, a decorrere dalla data di assunzione, per l'intera durata del rapporto di lavoro, è riconosciuto un contributo in misura pari a quanto previsto dal medesimo comma 10 e con le medesime modalità, parametrato in base ai soggetti assunti.

7. Per l'attuazione delle procedure di cui all'articolo 1, comma 529, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche ed integrazioni e di cui all'articolo 20 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il Ragioniere generale della Regione, previa delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica, è autorizzato ad operare le conseguenti variazioni di bilancio.

8. La mancata, ingiustificata, conclusione da parte dei comuni, entro il termine del 31 dicembre 2018, dei processi di stabilizzazione ai sensi del presente articolo, nella misura consentita dalle vigenti disposizioni, sussistendo i presupposti di cui ai commi 1 e 2, a decorrere dal 2019 comporta

la riduzione delle assegnazioni ordinarie della Regione in favore di ciascun comune in misura pari alla spesa sostenuta dall'ente di cui al comma 18 per ciascun soggetto non stabilizzato assunto ai sensi del medesimo comma.

9. In armonia con la disposizione prevista dall'articolo 1, comma 426, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il termine del 31 dicembre 2016, previsto dall'articolo 30, comma 3, e dall'articolo 32 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, per le finalità volte al superamento del precariato è prorogato al 31 dicembre 2018. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle Camere di Commercio. I commi 8 e 9 dell'articolo 27 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 sono soppressi.

10. La Regione garantisce la copertura del fabbisogno finanziario degli enti utilizzatori per l'onere relativo al personale a tempo determinato prorogato ai sensi del comma 9, nei limiti della spesa complessivamente sostenuta dall'ente nell'anno 2015 e con riferimento al numero di ore oggetto dei rapporti di lavoro a tempo determinato in corso al 31 dicembre 2015, secondo le seguenti modalità:

a) per i comuni si provvede mediante l'utilizzo di parte del Fondo di cui all'articolo 30, comma 7, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni nonché, per la quota complementare a carico degli enti utilizzatori alla data del 31 dicembre 2015, mediante utilizzo di parte delle assegnazioni ordinarie della Regione in favore di ciascun comune;

b) per le Città metropolitane ed i liberi Consorzi comunali si provvede mediante l'utilizzo di parte del Fondo di cui all'articolo 30, comma 7, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni. Per la quota complementare a carico degli enti utilizzatori alla data del 31 dicembre 2015 è autorizzata la spesa annua di 6.511 migliaia di euro per gli anni 2017 e 2018 da iscrivere in un apposito capitolo di spesa;

c) per gli enti del settore sanitario la spesa per i servizi svolti in favore degli enti medesimi rimane a carico del Fondo sanitario; d) per gli altri enti utilizzatori si provvede mediante l'utilizzo del Fondo di cui all'articolo 30, comma 9, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni mentre la quota complementare rimane a carico degli enti stessi.

11. La proroga del termine di cui al comma 9 si applica anche ai comuni in dissesto di cui all'articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni e a quelli che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243 bis del medesimo decreto legislativo, tenuto conto che, per effetto della disposizione di cui alla lettera a) del comma 10, la spesa per le proroghe acquista carattere di

neutralità per il bilancio dell'ente. Per tali proroghe si fa riferimento al numero di ore oggetto dei rapporti di lavoro a tempo determinato in corso al 31 dicembre 2014, fermo restando che eventuali maggiori oneri ricadono sulle assegnazioni annuali ai comuni di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, della legge regionale n. 5/2014.

12. Per le finalità di cui ai commi precedenti i Fondi di cui all'articolo 30, commi 7 e 9, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni sono rispettivamente determinati in misura pari a 181.900 migliaia di euro annui e 8.158 migliaia di euro annui per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Per le medesime finalità è autorizzata, per il biennio 2017-2018, la spesa di 27.425 migliaia di euro per la proroga dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato stipulati dall'Amministrazione regionale.

13. Al comma 7 dell'articolo 30 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni le parole "degli squilibri finanziari sul complesso delle spese del personale delle autonomie locali" sono soppresse e dopo le parole "31 dicembre 2013" è aggiunto il seguente periodo: "A decorrere dall'anno 2016 i trasferimenti delle risorse finanziarie scaturenti dall'applicazione del presente comma si intendono quali contributi ai bilanci delle autonomie locali per attenuare gli effetti del comma 6 e per consentire la prosecuzione delle prestazioni dei lavoratori appartenenti al regime transitorio dei lavori socialmente utili ancora in attività e già considerati per i trasferimenti sopra individuati."

14. Il comma 7 bis dell'articolo 30 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche e integrazioni è sostituito dal seguente: "7 bis. I contributi di cui al comma 7 sono erogati in trimestralità, di cui l'ultima a saldo entro il 31 dicembre dell'esercizio finanziario di riferimento. Decorso il termine per il pagamento della trimestralità, nelle more del riparto, l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica può autorizzare l'erogazione di un acconto fino al 60 per cento di una trimestralità riferita all'anno precedente."

15. All'articolo 49, comma 4, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Tale dotazione organica è annualmente ridotta per il triennio 2016-2018 del 40 per cento dei soggetti cessati dal servizio nell'anno precedente per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 52, commi 3 e 5, e per il triennio 2019-2021 del 100 per cento dei soggetti cessati dal servizio nell'anno precedente per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 52, commi 3 e 5." 16. A decorrere dall'1 gennaio 2017 sono confermate le disposizioni di cui al comma 10 dell'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2008, n. 25, fatta eccezione per le procedure di stabilizzazione previste dal presente articolo.

(...)"

VISTO l'art.1, comma 3, del decreto-legge n. 244 del 30.12.2016, contenente proroga di termini, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.304 del 30.12.2016, che differisce gli effetti del comma 9-bis dell'art.4, del d.l.101/2013 al **31.12.2017** (cfr. *All'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017»*);

CONSIDERATO che questo Ente ha avviato le procedure di stabilizzazione con avviso in GURS num. 9 del 26/08/2016 secondo le disposizioni dell'art. 4, comma 6, D.L. 101/2013 in combinato disposto con l'art. 1, comma 426, della legge 190/2014;

PRESO ATTO, ai sensi della L.R. 27/2016, che le risorse di cui al DL. 78/2010 sono pari ad euro 66.223,00;

CONSIDERATA la possibilità e la necessità di modificare la programmazione triennale del fabbisogno del personale, approvata con il presente atto, qualora si verificassero variazioni di normative ed emanazioni di circolari in merito, nonché in presenza di esigenze tali da determinare cambiamenti della struttura organizzativa dell'Ente, dando atto che l'attuazione del suddetto programma occupazionale avverrà nel rispetto dei vincoli di legge e nella futura normativa in materia, al momento non previste e non programmabili;

RITENUTO che, pertanto, la programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2017/2019 è quella appresso descritta, dando atto che la stessa costituisce piano per le assunzioni per l'anno 2017:

ANNO 2017

- N. 1 posto esecutore amministrativo – Cat. B riservato alla stabilizzazione a tempo indeterminato part time h 24 ai sensi della L.R. 5/2014 , L.R. 3/2016 e L.R. 27/2016;
- N. 5 posto istruttore amministrativo – Cat. C riservati alla stabilizzazione a tempo indeterminato part time h 24 ai sensi della L.R. 5/2014 , L.R. 3/2016 e L.R. 27/2016;
- N. 1 posto istruttore direttivo tecnico full time -categoria D-, da effettuarsi secondo le procedure previste dall'art. 30, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- N. 1 posto istruttore direttivo contabile part time h 18 -categoria D-, da effettuarsi secondo le procedure ordinarie di reclutamento, fatti salvi gli obblighi previsti dall'art. 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. ;

ANNO 2018

- N. 1 posto esecutore amministrativo– Cat. B riservato alla stabilizzazione a tempo indeterminato part time h 24 ai sensi della L.R. 5/2014 , L.R. 3/2016 e L.R. 27/2016;
- N. 5 posto istruttore amministrativo – Cat. C riservati alla stabilizzazione a tempo indeterminato part time h 24 ai sensi della L.R. 5/2014 , L.R. 3/2016 e L.R. 27/2016;
- N. 1 posto assistente sociale part time h 18 -categoria D-, da effettuarsi secondo le procedure previste dall'art. 30, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

ANNO 2019

///////

VISTA

- la legge 127/1997 come modificata dalla legge 191/1998 in base alla quale, in materia di Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, nonché della dotazione organica, la competenza è della Giunta Comunale;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 d.lgs. 267/2000;

VISTO il parere favorevole espresso sulla presente deliberazione del revisore dei Conti ai sensi dell'art. 19, comma 8, L. n. 448/2001 ed ivi allegato;

VISTI:

- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento Uffici e servizi;
 - D.Lgs n° 165/2001;
 - D.Lgs n° 267 /2000;
- la L.R. 48/1991;
- la L.R. 5/2014;
- la L.R.3/2016;
- l'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali vigente in Sicilia;

PROPONE

- 1) Di approvare la narrativa precedente quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) Di approvare il programma triennale del fabbisogno del personale relativo al triennio 2017/2019, così come in narrativa dettagliatamente descritto e che qui si intende integralmente riportato dando atto che in esso è contemplato il piano delle assunzioni per l'anno 2017, come segue:
 - l'assunzione a tempo indeterminato delle seguenti figure:

ANNO 2017

- N. 1 posto esecutore amministrativo – Cat. B riservato alla stabilizzazione a tempo indeterminato part time h 24 ai sensi della L.R. 5/2014 , L.R. 3/2016 e L.R. 27/2016;
- N. 5 posto istruttore amministrativo – Cat. C riservati alla stabilizzazione a tempo indeterminato part time h 24 ai sensi della L.R. 5/2014 , L.R. 3/2016 e L.R. 27/2016;
- N. 1 posto istruttore direttivo tecnico full time -categoria D-, da effettuarsi secondo le procedure previste dall'art. 30, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- N. 1 posto istruttore direttivo contabile part time h 18 -categoria D-, da effettuarsi secondo le procedure ordinarie di reclutamento, fatti salvi gli obblighi previsti dall'art. 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. ;

ANNO 2018

- N. 1 posto esecutore amministrativo– Cat. B riservato alla stabilizzazione a tempo indeterminato part time h 24 ai sensi della L.R. 5/2014 , L.R. 3/2016 e L.R. 27/2016;
- N. 5 posto istruttore amministrativo – Cat. C riservati alla stabilizzazione a tempo indeterminato part time h 24 ai sensi della L.R. 5/2014 , L.R. 3/2016 e L.R. 27/2016;
- N. 1 posto assistente sociale part time h 18 -categoria D-, da effettuarsi secondo le procedure previste dall'art. 30, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

ANNO 2019

///////


- 3) Di riservarsi la possibilità di modificare la programmazione triennale del fabbisogno di personale, approvata con il presente atto, che ha natura esclusivamente programmatica, qualora si verificassero esigenze tali da determinate mutazioni del quadro di riferimento normativo relativamente al triennio 2017/2019;
- 4) di determinare che rientra nei programmi dell'Amministrazione il completamento dell'avvio delle procedure necessarie per la successiva stabilizzazione del personale "precario", in conformità alle normative regionali vigenti e che dovessero entrare in vigore per disciplinare l'eventuale contrattualizzazione e conversione del suddetto personale, subordinando la copertura degli oneri al finanziamento regionale così come sin oggi garantito;
- 5) di rispettare gli attuali vincoli di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", come introdotti dalla Legge di Stabilità 2016, nonché i limiti imposti dall'art. 1, comma 557 e seguenti, della L. 296/2006 e s.m.i., in tema di contenimento della spesa di personale, tenuto conto che le sole spese per il personale ricollocato secondo il comma 424 della legge n. 190/2014 non si calcolano a tal fine e che il transito del personale di Polizia Provinciale nei

ruoli degli enti locali avviene comunque in deroga alle vigenti disposizioni in materia di limitazioni alle spese ed alle assunzioni di personale, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D. L. n. 78/2015, convertito, con modificazioni, nella L. n. 125/2015;

- 6) Di procedere con cadenza annuale ad un adeguamento più puntuale del fabbisogno, in relazione anche al mutare delle priorità dell'Amministrazione e della normativa in materia;
- 7) Di demandare agli uffici competenti l'adozione degli atti necessari a dare concreta attuazione alla presente deliberazione;
- 8) Di trasmettere copia della presente alle OO.SS. e alle RSU ai sensi dell'art. 7 del C.C.N.L. 01/04/ 1999;
- 9) Di trasmettere copia della presente all'Assessorato Regionale delle Autonomie locali e della Funzione Pubblica ai sensi dell'art. 27, comma 2, L.R.3/2016;
- 10) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi della L.R. n. 44/91.

IL SINDACO

(Giuseppe Maria Nicotra)





COMUNE DI SANT'ALFIO
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

PARERI SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Ai sensi dell'art. 53 della legge 8.6.1990, n° 142, come recepita con l'art.1, co.1°, lett. i), della L.R. 11.12.1991, n° 48, come sostituito dall'art.12, co.1°, punto 0.1, della L.R. 23.12.2000, n° 30, che testualmente recita:

- 1) "su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, dal Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile".

Sulla Proposta di Deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

OGGETTO: Approvazione Piano triennale del fabbisogno di personale 2017/2019-Piano annuale delle assunzioni anno 2017.


Parere di regolarità tecnica

Servizio: Personale

Area: Affari Generali

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere favorevole, ai sensi delle leggi sopraindicate.

Dalla Sede Municipale, 20/04/2017



Il Responsabile dell'Area Affari Generali
Dott.ssa Marta Emilia Dierna

Marta Emilia Dierna

Parere di regolarità contabile

Area: Finanziaria

Servizio: Ragioneria

Per quanto concerne la regolarità contabile, si esprime parere favorevole, ai sensi delle leggi sopraindicate.

Dalla Sede Municipale, 20/04/2017

Il Responsabile dell'Area economico Finanziaria
Dott. Carlo Greco



Carlo Greco

3153 20-04-2017

PARERE DEL REVISORE AL

PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2017/2019

PIANO ANNUALE DELLE ASSUNZIONI ANNO 2017

L'anno duemiladiciassette il giorno 19 del mese di aprile, il sottoscritto dott. Torrisi Leonardo, revisore dei conti dell'Ente, in relazione all'espletamento del mandato conferitogli, ricevuta in data 18.04.2017 la proposta di deliberazione di G.M., avente ad oggetto: **"Approvazione Piano triennale del fabbisogno di personale 2017/2019 - Piano annuale delle assunzioni anno 2017"**, nel corpo della cui proposta è indicato di richiedere il prescritto parere al Revisore dei Conti,

ESAMINATA

- la proposta di delibera di che trattasi;

CONSIDERATO

- che dall'esame del documento si evince che la programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2017/2019 è quella appresso descritta:

ANNO 2017

- nr. 1 posto esecutore amministrativo - CAT. B (riservato stabilizzazione);
- nr. 5 posto istruttore amministrativo - CAT. C (riservato stabilizzazione);
- nr. 1 posto istruttore direttivo tecnico full time - CAT. D;
- nr. 1 posto istruttore direttivo contabile part time h 18 - CAT. D;

ANNO 2018

- nr. 1 posto esecutore amministrativo - CAT. B (riservato stabilizzazione);
- nr. 5 posto istruttore amministrativo - CAT. C (riservato stabilizzazione);
- nr. 1 posto assistente sociale part time h 18 - CAT. D;

ANNO 2019

- //

- che con deliberazione di G.M. nr. 84 del 24.10.2016, è stata approvata la nuova dotazione organica;
- che con deliberazione di G.M. nr. 23 del 23.03.2017, è stata effettuata la ricognizione annuale delle eventuali eccedenze di personale;
- che con deliberazione di G.M. nr. 31 del 13.04.2017, è stato approvato il Piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità;
- che nell'anno 2016 si è realizzata nr. 1 cessazione per un risparmio di euro 34.255,56;
- che nell'anno 2017 si realizzerà nr. 1 cessazione per un risparmio di euro 29.455,75;
- che nell'anno 2018 si realizzeranno nr. 3 cessazioni per un risparmio di euro 94.088,33;
- che è stato rispettato il patto di stabilità interno nell'anno precedente;

VISTI

- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
- il D. Lgs. 267/2000;
- il parere FAVOREVOLE, sulla regolarità tecnica, formulato dal Responsabile dell'area Amministrativa, dott.ssa Marta Emilia Dierna;
- il parere FAVOREVOLE, sulla regolarità contabile, formulato dal Responsabile dell'area Finanziaria, dott. Carlo Greco;

ESPRIME

per quanto di propria competenza,


- parere FAVOREVOLE alla delibera esaminata;

RACCOMANDA

- una costante opera di monitoraggio del rispetto di tutti i limiti stabiliti in materia di spesa del personale, con l'adozione, ove dovuti, dei correttivi eventualmente indotti da modifiche della normativa in materia e dai vincoli di bilancio.

IL REVISORE DEI CONTI

(dott. Leonardo Torrisi)



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Leonardo Torrisi', written over the printed name.

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

Il Presidente

Nicotra Giuseppe Maria

L'Assessore Anziano



Il Segretario Comunale

Dr.ssa Marta Emilia Dierna



	<p>Il presente atto sarà pubblicato all'Albo on line Dal 21-04-17 al 06-05-2017 Col n. _____ del registro pubblicazioni.</p> <p>Il Responsabile dell'Albo on line</p>
--	--

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente Deliberazione, ai sensi della L.R. 03 Dic. 1991, n. 44:

<input checked="" type="checkbox"/>	È stata / sarà affissa all'Albo Pretorio il 21-04-17 per rimanervi giorni 15 consecutivi (art.11, comma 1)
-------------------------------------	--


<input type="checkbox"/>	Con email è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari (art.15, comma 1)
--------------------------	---

Dalla Residenza Municipale, li

Il Responsabile dell'Ufficio di Segreteria

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 12 comma 1° - 2° della L.R. n° 44 /91

Dalla Residenza Municipale, li 20/04/2017



Il Segretario Comunale

Dr.ssa Marta Emilia Dierna



	<p>La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio responsabile Area Affari Generali. Li _____</p> <p>Il Responsabile del procedimento</p>
--	--